

nato l'incameramento dei beni della Chiesa nel 1791, sor-geva dal concordato del 1812, era stato solennemente rico-nosciuto nella Camera allorchando si era trattato di estendere alla Savoia il canone gabellario.

Era dunque obbligo del Governo di cercare tutti i mezzi legali per soddisfare a questo debito suo. Uno di questi mezzi consisteva nella ripartizione del sussidio ecclesiastico; questo avevamo la possibilità di farlo immediatamente, ed io tenevo per fermo, come lo tengo ancora per fermo dopo le obbie-zioni del deputato Robecchi, che si poteva fare con maggiore speditezza, con maggiore facilità, che non col riparto generale dell'asse ecclesiastico, perciò io avrei creduto di mancare al debito mio facendo ingiustamente aspettare un beneficio che si doveva fare immediatamente.

Il deputato Robecchi diceva che il beneficio non sarebbe calcolabile. Io non ho bene presenti le cifre che allora aveva sott'occhi, ma credo che superassero le 200,000 lire, somma che si avvicinava assai a quella che era necessaria per sop-perire al debito verso i comuni della Savoia.

Egli ci disse che questa somma sarebbe stata immensamente assottigliata quando si fosse tenuto conto dei pesi che grava-vano sulle parrocchie.

Egli parlò di provvedimenti proposti al Re come se si fosse dovuto fare il riparto senza tenere alcun conto di questi. Ma la cosa non sta in questi termini, perchè allorchando si pro-cedeva a questa divisione si mandava appunto a notificare a quelli che dovevano essere privati di una parte del sussidio che loro si concedeva, si mandava, dico, loro a notificare i calcoli che il Governo aveva ricevuto dalla Commissione pel miglioramento della condizione dei parroci e si mettevano in mora di fare (e questa operazione fu fatta dal mio successore nel Ministero degli affari ecclesiastici) le loro osservazioni. Ed io non dubito punto che il Governo avrà tenuto conto di tutti i fatti che gli saranno stati posti innanzi, che avrà tenuto conto dei carichi che avranno gravato questi parroci.

Intanto io non credo che si possa tacciare d'ingiustizia nè che si possa tacciare d'improvvida politica un atto per cui si è tolta qualche somma a coloro che avevano di più per darla, a coloro che avevano di meno, per cui si è tolta qualche cosa a coloro che potevano forse essere in qualche bisogno, per darla a coloro che erano in una squallida necessità, ed ai quali fin allora lo Stato non aveva provveduto.

Tali sono le spiegazioni e le considerazioni che mi sono cre-duto in debito di esporre a questo proposito.

ROBECCHI. Io risponderò brevemente a quanto ha detto l'onorevole Bon-Compagni. Egli ha detto che la Chiesa è un istituto di beneficenza, ed io mi unisco a lui per tributarle quest'onore. Questo non fa però che la Chiesa cambii natura e possa essere considerata diversamente da quella che è.

La sua costituzione ed i suoi ordini attuali, io lo ripeto, ostano tanto a che siano toccati i beni propri dei benefizi, quanto a che siano toccate le congrue. E siccome vedo che le ragioni che pur ora nel mio primo discorso ho addotte non hanno convinto l'onorevole Bon-Compagni, ne ho qui una in serbo che non ammette replica. (*Movimento di attenzione*)

Nella bolla 14 maggio 1828, che comincia *Gravissima ca-lamitatis*, il pontefice Leone XII dice tra le altre cose indi-rizzandosi al Re nostro Carlo Felice :

« Præcipuas nunc ministerii nostri curas ad parœcias con-vertimus, probo scientes, quantum honesta parrochorum con-ditio ad ecclesiæ decus, ad pastoralis officii reverentiam, ad spiritualem temporalemque populorum utilitatem conferat.

« Quapropter ingenti perfusi sumus gaudio postquam certo nobis innotuit egentiorum quoque parœciarum congruas ad

quingentas annuas libras jam fuisse adauctas, a nova etiam ex regia munificentia parari media ut omnibus indigentibus pa-rœciis opportunius consulatur. »

E dopo aver detto che in compenso di questi pesi che ad-dossava allo Stato gli accordava la facoltà di esigere le imposte sui beni ecclesiastici, e di estenderle anche alle prebende, il sommo pontefice soggiunge :

« Edicimus vero dotem parœciis sive a regio erario, sive a municipiis... »

Guardate fin dove giunge il papa ! (*Si ride*)

« ... jam assignatam vel proxime assignandam, nulli un-quam imminutioni subiiciendam fore etiamsi... »

È proprio il caso nostro.

« ... etiamsi aut nova ipsis pia legata obveniant, aut dedecimarum aliisque generis jura recuperentur. »

Io non mi associo per niente a queste dottrine della curia romana; mi pare averlo abbastanza dichiarato in questa Ca-mera, ed ove occorra ne faccio adesso una piena dichiara-zione.

Ma come fa, dopo questo concordato, come fa l'onorevole Bon-Compagni a venirmi a dire: toccare là c'erano pericoli di perturbazione; toccare qui questi pericoli non ci sono; come fa a dire: questo è facile, quello è difficile; come fa a dire: ci siamo obbligati a questo perchè potevamo farlo, a quello no, perchè non lo potevamo!

Secondo i dettami del diritto canonico romano puro, voi non potete fare nè l'uno nè l'altro. Una volta che da quei dettami vi siete discostato per le congrue, se siete logici, do-vete scostarvene per il resto. È questo che vi dimando, è a questo che con tutto l'animo vi incoraggio. (*Segni di approva-zione*)

BON-COMPAGNI. L'onorevole Robecchi vorrebbe a forza costringermi a parlare di diritto canonico, di bolle di papi, di benefizi, ed io assolutamente di questa materia non parlerò.

Stabilisco soltanto che quando vi ha una istituzione, qua-lunque, sia essa la Chiesa, o un'istituzione secolare, allor-quando vi ha un'istituzione la quale ha un lascito perpetuo per un fine, e che per un'altra parte ha dei sussidi dallo Stato, la condizione di quel lascito perpetuo non è la stessa che quella di quei sussidi. Questa condizione di cose, non c'è nessun discorso fatto nella Camera a diritta od a sinistra, non c'è nessuna bolla di pontefice, non c'è nessuna sottigliezza di diritto che possa distruggerla.

Soggiungo ancora che, allorchando si volesse addivenire ad un riparto di beni, sarebbe necessario istituire molto maggiori se non più difficili indagini circa il loro valore, e circa i carichi a cui sono soggetti, che allorchando si tratti di un sussidio che si dà dallo Stato. Vi era dunque insieme con quella del più evidente diritto, anche l'altra ragione, di maggior facilità per una parte, di maggiori difficoltà per l'altra; ragione alla quale non mi pare che abbiano risposto nè le prime, nè le seconde obiezioni del deputato Robecchi. Quindi come egli sta fermo nel condannare, così io sto fermo nel mantenere la sentenza del decreto che aveva l'onore di proporre alla firma del Re.

(Il deputato Falqui-Pes presta il giuramento.)

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, porrò ai voti la categoria...

MANTELLI. Era stato presentato un ordine del giorno, che io prego il signor presidente di mettere ai voti, appunto perchè consti delle parole dette dal signor ministro di grazia e giustizia a nome dell'intero Gabinetto, e della promessa fatta che più non comparirà questa categoria nel bilancio del 1855.